

REGOLAMENTO (CE) N. 2275/96 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1996

che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la produzione di piante vive e prodotti della floricoltura costituisce un'attività economica molto importante in molti paesi della Comunità;

considerando che l'aumento della produzione in seno alla Comunità e l'incremento delle importazioni dai paesi terzi comporta il rapido aumento dell'offerta di tali prodotti; che, di conseguenza, è opportuno incentivare il consumo;

considerando che esistono possibilità di aumentare il consumo dei prodotti comunitari nella Comunità e fuori di essa, in particolare attraverso una migliore informazione dei consumatori attuali o potenziali e una maggiore rispondenza della produzione alle esigenze dei consumatori;

considerando che le varie categorie professionali del settore devono svolgere un ruolo particolare nell'attuazione delle misure dirette allo sviluppo del consumo;

considerando che è opportuno incoraggiare azioni specifiche di promozione del consumo attraverso una partecipazione finanziaria della Comunità a tali azioni; che è necessario disporre che le azioni finanziate siano sistematicamente sottoposte ad una valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti;

considerando che le misure previste sono destinate a regolarizzare il mercato delle piante vive e dei prodotti della floricoltura; che occorre pertanto considerare le spese oggetto del cofinanziamento comunitario come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può partecipare al finanziamento di azioni dirette a promuovere il consumo di piante vive e di prodotti della floricoltura comunitari (codice NC 06), presentate e attuate da associazioni rappresentative delle attività del settore.

⁽¹⁾ GU n. C 216 del 26. 7. 1996, pag. 14.

⁽²⁾ Parere emesso il 15 novembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

Articolo 2

1. L'obiettivo delle azioni di cui all'articolo 1 è costituito dalla pubblicità e dalle pubbliche relazioni, comprese l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni commerciali, all'interno e all'esterno della Comunità.

Le azioni possono essere precedute, se necessario, da indagini di mercato promosse allo scopo di stabilire gli atteggiamenti e i comportamenti dei consumatori e, se del caso, essere affiancate da attività di consulenza offerta ai vari operatori economici del settore in materia di marketing.

2. Le azioni di cui all'articolo 1 non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da un particolare Stato membro.

Articolo 3

1. La partecipazione della Comunità al finanziamento delle azioni previste dal presente regolamento è considerata una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. La partecipazione della Comunità al finanziamento non può essere superiore al 60 % del costo reale delle azioni.

Articolo 4

Le azioni di cui all'articolo 1 possono essere finanziate dalla Comunità per un periodo non superiore a tre anni. Nel corso del terzo anno viene effettuato uno studio di valutazione. Lo studio ha lo scopo di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, nonché l'opportunità di proseguire l'azione.

Articolo 5

Le azioni previste dal presente regolamento e le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽⁴⁾.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).